Italia Coni

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
ATB/g099/TrasmissioneRegolamento – Prot. n. 383

Roma, 10 LUG. 2008

Al Segretario della
Federazione Italiana Palla Tamburello
Dr. Dario Lamanna
- Palazzo H -
L.go Lauro De Bosis, 15
00194 ROMA

e,p.c. Al Dirigente della
Direzione Territorio e Promozione dello Sport
Maurizio Romano
Stadio Olimpico – Tribuna Tevere

Oggetto : **trasmissione delibere.**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 230 del 24 giugno 2008, relativa all'approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

All. c.s.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00194 Roma, Foro Italico
tel +39 06 3685 1
www.coni.it

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandra Cherubini

Italia Coni

C. O. N. I.
UFFICIO
STATUTI E REGOLAMENTI
- 2 LUG. 2008
Prot. n. 364

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 230 del 24 GIU 2008

Oggetto: **Federazione Italiana Palla Tamburello:** approvazione del Regolamento di Giustizia ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

Esecuzione: 12

Conoscenza:

Consegnata il: 30 GIU 2008

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I;

VISTI i Principi Fondamentali emanati dal CONI;

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Amerubini

Deliberazione n. 230

Riunione del 24 GIU 2008

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1353 del 28 febbraio 2007, con la quale sono stati emanati i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Palla Tamburello, Disciplina Sportiva Associata al CONI;

VISTA la nota n.0573 del 13 maggio 2008 con la quale la medesima Federazione ha trasmesso per l'approvazione ai fini sportivi il nuovo testo del Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 19 aprile 2008;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa regolamentare risulta conforme allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Generali dell'Ordinamento Giurisdizionale, ai Principi fondamentali, ed ai Principi della Giustizia Sportiva,

D E L I B E R A

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello, Disciplina Sportiva Associata al CONI, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 19 aprile 2008.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Visto il Dirigente
Dott. Stefano Bovis

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Coni copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cherubini

Coni

Allegato n. 1
Deliberazione n. 230
Riunione del 24 GIU. 2008

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
MF/g099rngius

Roma, 23 GIU. 2008

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Palla Tamburello**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Palla Tamburello ai sensi dell'art 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Palla Tamburello, con nota n.0573 del 13 maggio 2008 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 19 aprile 2008.

La normativa regolamentare in oggetto risulta conforme allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Generali dell'Ordinamento Giurisdizionale, ai Principi fondamentali, ed ai Principi della Giustizia Sportiva.

IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Bonis

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 230
Riunione del 24.GIU.2008

FEDERAZIONE ITALIANA

PALLA TAMBURELLO

Regolamento di Giustizia

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

PARTE PRIMA: NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA'

ART. 1

Principi informatori
I Principi informatori della Giustizia e della Disciplina Sportiva sono enunciati nell'Art. 16 dello Statuto Federale.

ART. 2

Doveri e obblighi generali
1° - Le persone e le Società affiliate o comunque tenute all'osservanza delle norme Federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale sportive in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Ai soggetti dell'Ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie od informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari. Il comportamento delle persone e delle società affiliate è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia previsti dal presente Regolamento.
2° -

ART. 3

Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1° - Rispondono di illecito sportivo le Società, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere i quali compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.
2° - Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, o abbia avuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente o, comunque ne abbia notizia, ha il dovere di informare immediatamente, con qualsiasi mezzo idoneo direttamente il Procuratore Federale.

ART. 3/bis

Frode sportiva
1° - La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce Frode sportiva.
2° - Integrano ipotesi di Frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/1989.
3° - La Frode sportiva è punita con sanzione pecuniaria da un minimo di € 140,00 ad un massimo di 415,00.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

ART. 4

Responsabilità delle persone fisiche e delle Società

1° - Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti dotati di legale rappresentanza delle Società sono ritenuti corresponsabili, sino alla prova contraria, delle infrazioni regolamentari commesse dalle Società medesime.

2° - Le Società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta nei casi del presente Regolamento.

3° - L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme sportive emanate dagli Organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

4° - I Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. A nessun effetto è ammessa la prova contraria a tale presunzione.

ART. 5

Responsabilità delle Società in particolare

1° - Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei Regolamenti federali.

2° - Le Società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Agli stessi effetti le Società rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo (intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro), sia su quello delle Società avversarie. Le Società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco. La mancata richiesta della presenza della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

3° - Le Società sono presunte responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio che risultino commessi anche da persone estranee. Potranno essere ritenute non responsabili se dalle prove da esse fornite, dalle risultanze della istruttoria svolta in merito o dal dibattimento, risulti che la incolpata non ha partecipato all'illecito o lo ha ignorato o che almeno sussistano seri e fondati dubbi in proposito.

4° - Le Società sono oggettivamente responsabili in caso di violazione delle norme antidoping da parte dei propri tesserati.

PARTE SECONDA: ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

ART. 6

Nomina e composizione

1° - <u>Organi di prima istanza:</u>

a) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE: L'Ufficio del Giudice Unico viene nominato dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio olimpico; l'ufficio si compone di cinque membri: il Capo dell'Ufficio, due Giudici titolari e due supplenti; il Consiglio Federale nomina altresì, per la stessa durata, un Segretario su proposta del Capo dell'Ufficio. Al Capo dell'Ufficio compete la regolamentazione dell'Ufficio stesso e la ripartizione di competenze agli altri Giudici.

b) LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA FEDERALE: La Commissione di Giustizia Federale viene nominata dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio olimpico; si compone di

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cerrubini

un Presidente e di cinque membri, di cui uno con funzioni di Vicepresidente e di due membri supplenti. Il Consiglio Federale nomina altresì, per la stessa durata, un Segretario su proposta del Presidente della Commissione.

2° - Organi di seconda istanza:
LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE (CAF): La Commissione d'Appello Federale viene eletta dall'Assemblea Federale per la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale; è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri di cui uno effettivo e due supplenti.

3° - Organi inquirenti e requirenti:
IL PROCURATORE FEDERALE: Il Procuratore Federale viene nominato dal Consiglio Federale per la durata del quadriennio olimpico; su designazione del Procuratore il Consiglio Federale nomina un Sostituto e il Segretario, entrambi per la stessa durata.

ART. 7

Il Giudice Unico: competenze
All'Ufficio del Giudice Unico, quale Organo giudicante monocratico di prima istanza, è riservata la competenza:
1° - A decidere sugli atti che i giudici arbitri trasmettono per la applicazione delle sanzioni e sulle infrazioni che il Regolamento Tecnico sportivo devolve espressamente alla sua competenza. La materia, in generale, attiene alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dai giudici arbitri durante la manifestazione o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica degli stessi, a mente delle norme contenute nel Regolamento Tecnico Arbitrale.
2° - Ad espletare la eventuale istruttoria, ritenuta necessaria a suo insindacabile giudizio, in ordine ai documenti relativi alle manifestazioni sportive.
3° - A giudicare sulla posizione irregolare di atleti che abbiano già preso parte a manifestazioni ufficiali.
4° - A omologare il risultato delle manifestazioni sportive.

ART.8

La Commissione di Giustizia: competenze
La Commissione di Giustizia quale Organo Collegiale di prima istanza giudica a maggioranza sulle materie ad essa riservate dal Regolamento di Giustizia. Oltre alle materie non espressamente riservate al Giudice Unico, la Commissione è competente a giudicare su tutto il territorio nazionale:
1° - Le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici, o dai dirigenti delle associazioni sportive affiliate nell'ambito delle loro specifiche qualità;
2° - Le infrazioni commesse dagli arbitri federali nell'ambito delle loro specifiche qualità;
3° - Sui reclami avverso la validità della Assemblee nazionali, regionali e provinciali;
4° - In materia di ineleggibilità e incompatibilità;
5° - Sui reclami avverso la decadenza delle cariche;
6° - In materia di radiazione.

ART. 9

La Commissione d'Appello Federale: competenze
La Commissione d'Appello Federale (CAF), quale Organo Collegiale di secondo grado è competente a giudicare su tutto il territorio nazionale:

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cherubini

1° - Su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del Giudice Unico e della Commissione di Giustizia;
2° - Sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione di Giustizia;
3° - In materia di conflitto di competenza tra gli Organi di Giustizia di primo grado;
4° - Sulla riabilitazione di un affiliato o di un tesserato.

ART. 10

Il Procuratore Federale: competenze

Il Procuratore Federale è competente ad espletare le funzioni inquirenti e requirenti in tutti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia sportiva su tutto il territorio nazionale. In particolare:

1) Svolge inchieste e istruttorie relative alla denunzie ricevute da parte di affiliati, tesserati, Organi e Commissioni federali e in tutti i casi in cui sussista fondato motivo per ritenere che l'affiliato o il tesserato abbia violato norme dello Statuto o dei Regolamenti federali o non abbia tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità sportive, ovvero abbia, con giudizi e rilievi pubblici, comunque, con qualsiasi altro comportamento, leso la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione o dei suoi Organi e Dirigenti;
2) Svolge inchieste e istruttorie relative agli atti trasmessi dal Giudice Unico e dalla Commissione di Giustizia per un supplemento di istruttori in ordine ad eventuali altre possibili trasgressioni emerse in sede di giudizio a carico di tesserati e affiliati;
3) Provvede personalmente alla archiviazione della notizia di infrazione ed al rinvio a giudizio;
4) Può intervenire, a suo insindacabile giudizio, formulando le proprie richieste e conclusioni, nei giudizi conseguenti alle inchieste da lui svolte, presso tutti gli Organi giudicanti;
5) Nell'espletamento delle proprie indagini il Procuratore può avvalersi della collaborazione di tutti gli Organi, Commissioni e Uffici federali, ad esclusione degli organi giudicanti; può altresì disporre di tutti i mezzi di accertamento da lui ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli;
6) Il Procuratore Federale ha l'obbligo di collaborare con l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ove ciò sia espressamente richiesto da quest'ultima.

ART. 10/bis

Competenza funzionale

Gli Organi della Giustizia sportiva, in materia di illeciti sportivi, ai fini specifici della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'Art. 166 del Cod. di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'Art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

PARTE TERZA: NORME PROCEDURALI

ART. 11

Procedimento presso il Giudice Unico

1° - Sulla regolarità di svolgimento delle gare

Il procedimento è instaurato:

a) d'UFFICIO: si svolge sulla base dei documenti ufficiali di gara (rapporti dei giudici arbitri, dei guardalinee e dell'eventuale Commissario di campo).

b) su RECLAMO: deve essere preceduto da specifica riserva verbale, da parte del Capitano, nel momento in cui si verifica il fatto, al Direttore di gara il quale procederà ad annotazione scritta sul referto; a fine gara verrà rilasciata alla Società interessata, ricevuta scritta del preannunciato reclamo. Detto reclamo dovrà poi essere preannunciato telegraficamente all'Ufficio del Giudice Unico entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara. Le motivazioni del reclamo e la ricevuta del pagamento della tassa relativa, devono essere trasmesse entro il 5° giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

2° - Sulla regolarità del campo di gioco

Il procedimento è instaurato:

a) d'UFFICIO: si svolge sulla base dei documenti ufficiali di gara.

b) su RECLAMO: deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata al Direttore di gara dalla Società prima dell'inizio della gara, ovvero da riserva verbale qualora la presunta irregolarità sia sopravvenuta durante il corso della gara; in tal caso la riserva verrà presentata al Direttore di gara, che ne farà menzione sul referto, dal Capitano della squadra interessata, alla presenza del Capitano della squadra avversaria. Il preannuncio telegrafico del reclamo e la trasmissione delle motivazioni e della ricevuta di pagamento della tassa seguono i dettami di cui al comma 1° della lettera b) del presente articolo.

3° - Sulla posizione irregolare di giocatori

Il procedimento è instaurato:

a) d'UFFICIO: si svolge sulla base dei documenti ufficiali di gara.

b) su RECLAMO: il reclamo deve essere preannunciato telegraficamente, le motivazioni e la ricevuta del pagamento della tassa devono essere trasmesse sempre a norma del comma 1° lettera b) del presente articolo.

ART. 12

Decisioni del Giudice Unico – Termini.

1° - Nei procedimenti d'Ufficio la decisione del Giudice Unico in ordine alle infrazioni rilevate attraverso i rapporti ufficiali di gara deve essere emanata entro il 5° giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

2° - Nei procedimenti su Reclamo la decisione del Giudice Unico in ordine agli illeciti denunciati col reclamo deve essere emanata entro il 5° giorno successivo a quello di ricevimento del reclamo stesso, salvo il caso in cui la decisione abbisogni di indagine da parte del Procuratore Federale al quale il Giudice Unico dovrà trasmettere il fascicolo relativo entro il 7° giorno successivo a quello di ricevimento del reclamo stesso.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Amerubini

ART. 13

Procedimento presso la Commissione di Giustizia

1° - Il procedimento è instaurato:

a) Su istanza di parte. L'istante dovrà depositare gli atti di causa presso la segreteria della Commissione in una con la prescritta tassa.

b) Su richiesta del Procuratore Federale: in tal caso non deve essere versata alcuna tassa. Per quanto attiene al procedimento, a cura del Segretario della Commissione dovrà essere data comunicazione, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 10 giorni, del giorno, ora e luogo in cui si terrà l'udienza, a tutte le parti interessate le quali potranno farsi assistere da un legale di fiducia. I verbali della seduta devono essere sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Dal momento in cui il Presidente ha dichiarato aperta l'udienza, non può più essere variata la composizione del Collegio costituito precedentemente ad opera del Presidente.

2° - Le decisioni della Commissione di Giustizia dovranno essere adottate nei 30 giorni successivi alla proposizione del gravame.

ART. 14

Procedimento presso la Commissione d'Appello Federale (CAF)

1° - Avverso le decisioni degli Organi di 1° grado è ammesso gravame.

2° - Il procedimento è instaurato:

a) su ricorso di parte: il ricorso deve essere inviato mediante lettera raccomandata alle controparti e alla segreteria dell'Organo che ha emesso il provvedimento di 1° grado entro l'8° giorno successivo alla data di ricevimento del provvedimento di 1° grado: nello stesso termine deve essere versata la tassa prevista. Sarà cura della Segreteria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato trasmettere il fascicolo e il ricorso alla Commissione d'Appello federale. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali, facendone richiesta alla CAF con telegramma, entro i 5 giorni successivi.

b) Su ricorso del Procuratore Federale: il ricorso dovrà essere proposto con le stesse modalità e termini di cui alla precedente lettera a), eccezion fatta per il versamento della tassa che non è richiesto.

3° - Per quanto attiene alle norme procedurali, i gravami devono essere proposti nei termini previsti da tutte le parti interessate, ciascuna delle quali non potrà essere rimessa in termini dal ricorso ritualmente proposto dalle altre parti. Le decisioni della CAF dovranno essere adottate nei 30 giorni successivi alla proposizione del gravame.

4° - In ordine alla convocazione e alla composizione della Commissione, si richiama esplicitamente quanto dettato dal comma 1° lettera b) dell'Art. 13 del presente regolamento.

Il ricorso in Appello non può essere preso in considerazione se è inoltrato quando la decisione dell'Organo di 1° grado sia passata in giudicato.

5° - La Commissione d'Appello Federale:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame nel merito;

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cherubini

e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito;
f) Se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile, dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
g) Se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
6° - Nel procedimento d'appello inoltre:
a) non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
b) l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
7° - Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
8° - Nel caso di conferma della decisione di primo grado, di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità, deve essere disposto dalla CAF l'incameramento della tassa di impugnazione.
9° - Nel caso invece di riforma della decisione di primo grado, deve esserne disposta la restituzione, dedotte le spese di giudizio.

ART. 15

Revisione del giudizio
1° - Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.
Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).
2° - Si può proporre la revisione:
a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
b) in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
c) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-infrazione da cui dipende l'attuale condanna.
3° - La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti, oppure la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena. E' esperibile senza limiti di tempo.
4° - La domanda, proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore Federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello federale. Deve inoltre essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio Federale. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestazione infondata, l'Organo ne dichiara l'inammissibilità. Lo stesso Organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'Organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto dalla richiesta di revisione.
5° - Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

Coni
Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali
Alessandra Cherubini

6° - Norme procedurali.
a) Per i procedimenti di revisione si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme procedurali dei procedimenti propri dell'Organo adito;
b) L'istanza di revisione può essere proposta in qualsiasi momento dagli affiliati o dai singoli che siano stati parti nel procedimento che ha dato luogo alla decisione impugnata;
c) L'istanza di revisione deve essere accompagnata dalla tassa prevista per l'Organo al quale va proposta.
d) Pregiudizialmente alla decisione di merito la CAF si pronuncia sulla sussistenza dei requisiti che rendono ammissibile o meno il ricorso di revisione.

Art. 16

Ricusazione ed astensione
1° - Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale;
d) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
f) se alcuno dei prossimo congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
g) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
2° - Ciascun componente degli Organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), . Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3° - Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore federale viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4° - Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiari di astenersi.
5° - Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.
6° - La ricusazione sospende il relativo procedimento. Sulla ricusazione decide il Presidente della CAF sia che riguardi un componente dell'Ufficio del Giudice Unico, sia che riguardi un componente della Commissione di giustizia o della CAF stessa. In quest'ultimo caso si avrà l'astensione del membro ricusato.
7° - Ove siano ricusati più membri degli Organi di Giustizia per cui non sia possibile decidere in base al comma precedente, sul ricorso si esprimerà un Collegio di tre membri nominati per l'occasione e solo limitatamente al caso in specie, dal Consiglio Federale, scegliendoli tra persone non tesserate alla FIPT e laureate in giurisprudenza.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Gherardini

8° - La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso. La decisione, pronunziata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato e assunte, se del caso, le prove offerte, non è impugnabile, e, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del Giudice che deve sostituire quello ricusato.

ART. 17

Esecutorietà immediata delle decisioni

1° - Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di giustizia sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, esse non sono ancora passate in giudicato. La presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di gravame, non sospende l'esecutività della decisione.

2° - L'Organo giudicante competente a decidere sul gravame, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, secondo le disposizioni dell'Art. seguente. In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti, interamente o parzialmente, si intendono revocati.

ART. 18

Sospensione dell'esecuzione

1° - La richiesta di sospensione dell'esecuzione deve essere presentata con l'atto di impugnazione e deve essere accompagnata da una tassa di cauzione, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, restituibile solo in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso.

2° - La competenza a decidere sulla sospensione appartiene inappellabilmente al Presidente della CAF il quale provvede, in via d'urgenza, non appena l'impugnazione perviene all'Organo giudicante.

ART. 19

Norme generali per la presentazione dei ricorsi

a) Sono legittimati a instaurare procedimento mediante presentazione di ricorso, ai sensi degli articoli precedenti gli affiliati, i loro dirigenti, i soci, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei loro diritti. E' inoltre legittimato a proporre ricorso d'Ufficio il Procuratore Federale.

b) Per presentare un ricorso occorre avere un interesse diretto. Quando si ricorre in ordine allo svolgimento delle gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati o i tesserati partecipanti alla manifestazione. Nel caso di illecito sportivo o di frode sportiva, sono legittimati a proporre ricorso i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione stessa.

c) Tutti i ricorsi in seconda istanza devono essere spediti con le motivazioni, agli Organi di primo grado nei termini fissati, a mezzo di lettera raccomandata.

d) I ricorsi redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili.

e) Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo, non festivo.

f) Copia dei motivi dei ricorsi deve essere spedita contestualmente, con lettera raccomandata alla eventuale controparte, pena la inammissibilità del gravame.

g) La controparte ha diritto di inviare proprie deduzioni entro 7 giorni dalla data del ricevimento della copia dei motivi del ricorso, spedendone copia, a mezzo raccomandata anche alla parte ricorrente.

h) I ricorsi devono essere accompagnati dalla relativa tassa, fissata annualmente dal Consiglio Federale. Nel caso di mancato invio della tassa e sempre che i termini non siano decorsi, l'Organo

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

cui è stato proposto il reclamo, deve far regolarizzare il versamento entro i termini suddetti, trascorsi inutilmente i quali, il reclamo non potrà essere preso in esame.

i) La mancanza delle formalità di cui alle precedenti lettere e), g), costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.

l) I ricorsi per i quali non siano indicati i termini, ad eccezione di quelli per revisione del giudizio, possono essere proposti solo per questioni o controversie sorte nell'annata sportiva in corso o in quella precedente.

m) Tutti i termini sono perentori.

n) Le tasse dei ricorsi accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono invece incamerate in ogni altro caso.

o) A carico della parte soccombente, l'Organo che ha proceduto, può porre le spese del procedimento, nonché le eventuali spese legali ove richieste dalla controparte.

ART. 20

Norme generali sullo svolgimento dei procedimenti

a) Le decisioni dell'Organo collegiale devono essere prese a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

b) Le decisioni degli Organi di giustizia devono essere motivate e, nella loro integrità, comunicate alle parti con lettera raccomandata e rese note a mezzo Comunicato Ufficiale. Può essere disposto il divieto di pubblicazione di decisioni quando le stesse possono recar danno alla FIPT, agli affiliati o ad altri. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza. La segreteria degli Organi di giustizia provvede ad espletare tutti gli adempimenti di natura procedurale.

c) Agli Organi di Giustizia sono demandati i poteri di indagine e di accertamento, se non già riservati al Procuratore Federale.

d) In caso di conflitto di competenza gli atti devono esser rimessi, a cura dell'Organo che solleva l'eccezione, alla CAF che dovrà deliberare in merito, inappellabilmente, entro 15 giorni dalla notifica degli atti.

e) Gli affiliati e i tesserati possono farsi assistere da persone di fiducia. Non è comunque ammessa l'assistenza di più di un procuratore per ogni parte. Il difensore dell'indagato può svolgere attività di indagine al fine di ricercare prove a favore del proprio assistito da far valere sia durante la fase delle indagini che in sede di giudizio.

f) Le persone che ricoprono cariche federali e i giudici arbitri in attività, non possono assumere incarichi di rappresentanza o assistenza in procedimenti che si svolgono dinanzi ad Organi di giustizia federali.

g) I procuratori delle parti, nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia, devono essere muniti di delega, salvo il caso in cui la rappresentanza dell'affiliato sia assunta dal Presidente della Società dell'affiliato stesso.

h) E' fatto divieto di diffondere o di dare notorietà, direttamente o indirettamente in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie, che riguardino procedimenti disciplinari in corso. Nel procedimento di seconda istanza non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

PARTE QUARTA: DELLE SANZIONI IN PARTICOLARE

ART. 21

Sanzioni a carico degli affiliati

Gli affiliati (Società) che si rendono responsabili delle violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti federali e di ogni disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura a la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1° - **Ammonizione:** consiste in un richiamo scritto all'osservanza della norma violata.

2° - **Diffida:** consiste in una intimazione al rispetto della norma, dei regolamenti e alla correttezza sportiva, oppure a non commettere infrazioni già commesse.

3° - **Ammenda:** consiste in una pena pecuniaria il cui ammontare minimo e massimo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Federale.

4° - **Sospensione dell'attività federale:** detta sanzione può inibire l'organizzazione di gare per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi, ovvero la partecipazione di atleti a gare organizzate dagli affiliati, nonché l'esercizio di determinati diritti che derivano agli affiliati stessi dallo Statuto e dai Regolamenti federali, ivi compresi i benefici finanziari eventualmente spettanti.

5° - **Radiazione dai ruoli federali:** comporta la cessazione di ogni e qualsiasi rapporto con la FIPT e con i suoi Organi. Il provvedimento di radiazione deve essere comunicato al CONI e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

ART. 22

Sanzioni a carico dei tesserati

1° - Ammonizione.

2° - Diffida.

3° - Ammenda.

4° - Inibizione temporanea a svolgere attività sportiva.

5° - Inibizione a rappresentare gli affiliati nell'ambito federale.

6° - Perdita temporanea o definitiva della qualità di tesserato.

7° - Ritiro definitivo della tessera di atleta.

8° - Radiazione dalla Federazione.

ART. 23

Le sanzioni del Giudice Unico in particolare

1° - L'Ammonizione

a) I richiami verbali da parte del giudice arbitro nei confronti di giocatori, dirigenti a referto, di collaboratori di campo possono comportare le irrogazioni, da parte del Giudice Unico, di semplice ammonizione senza ammenda, oppure di ammonizione con diffida seguita da ammenda.

b) L'ammonizione irrogata dal giudice arbitro a giocatori comporta la pena pecuniaria da € 40,00 a € 155,00. Se l'ammonizione è inflitta al Capitano della squadra o ad altro giocatore che risulti essere recidivo, la pena pecuniaria potrà essere aumentata fino al doppio.

c) L'ammonizione irrogata dal giudice arbitro a dirigenti o tecnici a referto, comporta la pena pecuniaria da € 60,00 a € 250,00.

d) L'ammonizione irrogata dal giudice arbitro a collaboratori di campo(guardalinee, addetto al cambio del tamburello ovale, speaker, addetto al tabellone segnapunti ecc) comporta la pena pecuniaria da € 30,00 a € 105,00.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

2° - L' Espulsione di atleti

L'espulsione irrogata a un giocatore comporta:

a) la pensa pecuniaria di cui al 1° paragrafo, lettera b);

b) la squalifica per una giornata effettiva di gara nell'ipotesi di espulsione per somma di ammonizioni (cartellino rosso diretto o cartellino rosso dopo due cartellini gialli). Tale squalifica è automatica e deve essere scontata nella giornata di Campionato, Coppa Italia o Torneo immediatamente successiva; non ha bisogno di comunicazione da parte del Giudice Unico il quale interverrà, invece, nel caso che il giocatore espulso appaia meritevole di sanzioni più gravi. Così pure il Giudice Unico interverrà a comminare la squalifica maturata a seguito di 3 ammonizioni, riferibili anche a incontri diversi disputati nella stagione in corso o in quella immediatamente precedente. L'espulsione inflitta nel corso di una gara di Campionato o di Coppa Italia, comporta che la giornata di squalifica sia scontata in una gara, rispettivamente, di Campionato o di Coppa Italia. La squalifica inflitta in una gara di Torneo sarà scontata nella gara immediatamente successiva dello stesso Torneo oppure, ove ciò non fosse possibile, nella prima gara di altro Torneo;

c) la squalifica da una a cinque giornate negli altri casi.

3° - L'Espulsione di Dirigenti

L'espulsione irrogata a Dirigenti, Tecnici, Collaboratori di campo, comporta:

a) la pena pecuniaria di cui alle lettere c) e d) del 1° paragrafo;

b) la inibizione da ogni attività sportiva per 15 giorni nei casi di espulsione di cui alla lettera b) del 2° paragrafo del presente articolo;

c) La inibizione da ogni attività sportiva per un periodo da 20 a 90 giorni negli altri casi.

4° - Campo di gioco

La irregolarità della segnatura del campo di gioco, la mancanza o incompletezza delle attrezzature regolamentari, la non conformità alle norme tecniche del fondo del terreno di gioco e degli sfondi, comportano, ciascuna, la pena pecuniaria da € 30,00 a € 105,00.

5° - Divise dei giocatori

L'irregolarità delle divise dei giocatori e dei giudici di linea messi a disposizione dalle Società in assenza di terna arbitrale, comporta la pena pecuniaria da € 30,00 a € 105,00.

6° - Misure di sicurezza

La mancata predisposizione delle misure di sicurezza, la mancata esibizione della richiesta della presenza della Forza Pubblica, così come la mancata presenza dell'accompagnatore addetto all'arbitro comporta la pena pecuniaria da € 30,00 a € 105,00.

7° - Pubblico

a) Il comportamento antisportivo e scorretto da parte del pubblico comporta la pena pecuniaria da € 105,00 a € 415,00.

b) L'invasione di campo, anche in ipotesi di tentativo, da parte del pubblico, l'aggressione all'arbitro da parte di giocatori, tecnici, dirigenti o pubblico, comporta la squalifica del campo da una a quattro giornate oltre alla pena pecuniaria da € 105,00 a € 600,00.

c) Il comportamento di giocatori, dirigenti o pubblico che provochi il mancato regolare svolgimento della partita o che ne abbia causato la sospensione, comporta la perdita dell'incontro per la squadra della Società responsabile e la penalizzazione di punti in classifica, oltre alla pena pecuniaria di cui alla precedente lettera b), salvo quanto previsto, in quanto applicabile, dal disposto in materia di Regolamento Tecnico.

d) Infrazioni gravissime e reiterate da parte di giocatori, dirigenti o pubblico potranno comportare la esclusione dal Campionato, dalla Coppa Italia o da Tornei, ovvero il divieto di disputare residue gare di Campionato, Coppa o di Torneo.

8° - Posizione dei giocatori

L'utilizzazione di giocatori in posizione irregolare comporta la perdita dell'incontro per la squadra della Società responsabile, la squalifica del giocatore da una a cinque giornate oltre alla pena pecuniaria da € 105,00 a € 415,00.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cherubini

9° - Tesseramenti

Agli atleti che firmano richieste di tesseramento per più di una Società si applica la inibizione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a 12 mesi.

10° - Inibizione

a) I Tesserati colpiti da provvedimento a carattere temporaneo possono svolgere, nel periodo durante il quale la sanzione trova esecuzione, soltanto attività amministrativa o similare nell'ambito delle proprie Società.

b) L'inibizione temporanea può comminarsi anche come squalifica da una a dieci manifestazioni agonistiche, il che comporta, per il tesserato che ne è colpito, l'impossibilità a partecipare, per tutta la durata della sanzione, a tutte le manifestazioni agonistiche che si dovessero svolgere nel frattempo.

c) La perdita della qualifica di atleta comporta l'impossibilità definitiva di tesserarsi quale atleta federale, ma non di svolgere altre attività.

d) Qualora l'inibizione temporanea dovesse essere inflitta per reati di illecito sportivo, frode sportiva o per dolose infrazioni alle norme statutarie e regolamentari dalle quali sia scaturito grave pregiudizio e nocumento alla FIPT, il periodo di squalifica di cui alla lettera b) del paragrafo 10° potrà essere elevato fino a tre anni.

11° - Temporalità

Le sanzione di squalifica o inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'annata sportiva in cui sono state comminate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nell'annata o nelle annate sportive successive, anche se il giocatore o il tesserato abbia cambiato Società.

ART. 24

Dell'Ammenda in particolare

1° - L'Ammenda, pena pecuniaria, deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di 20 giorni dalla data in cui la decisione è comunicata, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

2° - Al termine dell'annata sportiva le ammende non versate, maggiorate di spese, diritti e interessi, sono iscritte a debito degli affiliati i quali non potranno rinnovare l'affiliazione senza aver prima integralmente saldato ogni loro precedente pendenza finanziaria.

3° - In ogni caso la Segreteria Federale, in caso di morosità accertata, potrà rivalersi, fino a concorrenza del credito vantato, sull'impegno fidejussorio che le Società sono tenute a prestare all'inizio dell'annata sportiva.

ART. 25

Della sospensione cautelare

1° - La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.

2° - La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni. La durata della sospensione non può esser superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. Il provvedimento della sospensione è appellabile.

3° - Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
f) la data e la sottoscrizione del Giudice;
4° - La sospensione può essere revocata o modificata dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

ART. 26

Della omologazione dei risultati
1° - Il Giudice Unico, cui è demandata la competenza in ordine alla omologazione dei risultati degli incontri ufficiali, può sospendere temporaneamente detta omologazione nella ipotesi in cui la decisione sulle eventuali sanzioni, relative all'incontro o agli incontri da omologare, abbisogni di ulteriori indagini oppure di istruttoria da parte del Procuratore Federale.
2° - Allo scioglimento della riserva il Giudice Unico comunicherà la omologazione o la non omologazione definitiva contestualmente alla decisione. Nella seconda ipotesi il Giudice Unico rimetterà gli atti alla Commissione Tecnica Federale che provvederà, se del caso, a fissare le date di ripetizione dell'incontro.

ART. 27

Delle recidive
1° - Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2° - La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3° - Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4° - Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal 1° comma, può essere sino alla metà e, nei casi previsti dal 2° comma, può essere sino a due terzi; nel caso di cui alla lettera c), può essere da un terzo ai due terzi. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
5° - La contestazione della recidiva è obbligatoria.
6° - La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cimarrubini

ART. 28

Del tentativo, delle circostanze aggravanti o attenuanti, del concorso di circostanze

1° - Tentativo:

a) L'affiliato o il tesserato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie e se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

b) Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

c) Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita, per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

2° - Circostanze attenuanti:

a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;

c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

d) Aver agito per motivo di particolare valore morale o sociale;

e) Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste al 2° comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

3° - Circostanze aggravanti:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;

d) aver agito per motivi futili o abietti;

e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi federali o di qualsiasi altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

4° - Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

5° - Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.

6° - Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanza, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.

7° - Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

8° - L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

solo di quelle attenuanti. Nel caso infine, ritenga che vi sia equivalenza, applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ART. 29

Valutazione delle circostanze

1° - Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2° - Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3° - Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado di colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 30

Dell'esecuzione delle sanzioni

1° - Le sanzioni che comportino inibizioni o squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione o della pubblicazione sul comunicato ufficiale.

2° - L'inibizione a partecipare a determinate manifestazioni agonistiche s'intende scontata per il tesserato anche se la manifestazione cui l'inibizione si riferiva fosse stata definitivamente annullata dai competenti Organi federali per qualsiasi motivo.

3° - Se la suddetta manifestazione, invece, per qualsivoglia fatto o causa abbia dovuto subire soltanto uno spostamento di data, la sanzione dell'inibizione si riterrà scontata solo dopo che quella manifestazione abbia avuto effettivamente luogo. Le sanzioni di inibizione o di squalifica a chiunque inflitte e che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'annata in cui sono state irrogate, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nell'annata o nelle annate successive, anche nel caso in cui l'atleta o chiunque altro tesserato abbia cambiato Società.

ART. 31

Della prescrizione

1° - Le infrazioni si prescrivono in due anni. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle norme sportive antidoping, si prescrivono in otto anni.

2° - I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente regolamento.

3° - Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna. Sono cause interruttive:

a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

4° - Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1° e 2° possono essere prolungati oltre la metà. La prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

ART. 32

Dell'amnistia

1° - Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
2° - L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3° - L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
4° - L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 33

Dell'indulto

1° - Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
2° - L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condono in tutto o in parte la sanzione irrogata o la condanna in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
3° - L'indulto non può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 34

Delle Grazia

1° - La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente della FIPT. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.
2° - Il provvedimento può essere adottato solo a seguito di domanda scritta a mezzo di raccomandata **A.R.** da parte del tesserato, indirizzata al Presidente della FIPT. Per norma statutaria, nei casi di radiazione, la grazie non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.
3° - La Grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 35

Della riabilitazione

1° - La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2° - E' emesso dalla Commissione d'Appello Federale su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo in presenza delle seguenti condizioni:
a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3° - Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione d'Appello Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cherubini

4° - La Commissione d'Appello Federale si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..
5° - Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buono condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6° - La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

ART. 36

Del Collegio Arbitrale
1° - Le decisioni delle controversie tra affiliati e/o tesserati che non rientrano nella competenza degli Organi di giustizia e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, sono devolute, ai sensi dell'art. 21 dello Statto, ad un apposito Collegio arbitrale. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla controparte e alla Segreteria Federale. La richiesta di cui sopra deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio arbitrale e deve contenere sia l'indicazione dell'arbitro prescelto – che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico – sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla parte proponente – con accettazione contestuale dell'arbitro designato – e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
2° - Il Collegio Arbitrale è composto dai due arbitri nominati dalle parti e dal Presidente, designato dagli altri due membri entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il Presidente sarà nominato dalla Commissione di Giustizia, la quale provvederà inoltre a nominare d'ufficio gli arbitri delle parti che non avessero provveduto, nei termini previsti, alla nomina. I membri degli Organi di giustizia non possono far parte de Collegio arbitrale. La parte può farsi assistere da un legale o da persona di fiducia, munita di delega.
3° - Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente. I poteri ordinatori e istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e, in quanto compatibili, delle procedure previste dal regolamento di disciplina. Il Collegio arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali. Il Presidente del Collegio arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, almeno cinque giorni prima della riunione.
4° - Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa menzione che l'altro arbitro non ha voluto e non ha potuto sottoscriverlo. Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento. La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente o di uno

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandra Cherubini

o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
5° - Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato per l'esecuzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, presso la Segreteria della FIPT, che provvederà a comunicarlo tempestivamente alle parti con lettera raccomandata A.R..
6° - Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. Del Codice di Procedura Civile.

ART. 36/bis

Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport
I procedimenti presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport sono disciplinati dalle norme che regolano l'arbitrato.

ART. 37

Casellario Federale
E' istituito presso la sede della FIPT il Casellario federale per le annotazioni dei procedimenti in corso e delle decisioni passate in giudicato. Il Segretario generale della FIPT è tenuto al suo aggiornamento e alla relativa custodia.

ART. 38

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Cherubini

FIPT – REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

INDICE PER ARTICOLI

PARTE PRIMA – NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA'

1° - Principi informatori

2° - Doveri e obblighi generali

3° - Illecito sportivo e obbligo di denuncia

3°/bis - Frode sportiva

4° - Responsabilità delle persone fisiche e delle Società

5° - Responsabilità delle Società in particolare

PARTE SECONDA – ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA

6° - Nomina e composizione

7° - Il Giudice Unico: competenze

8° - La Commissione di Giustizia: competenze

9° - La Commissione d'Appello Federale: competenze

10° - Il Procuratore Federale: competenze

10°/bis - Competenza funzionale

PARTE TERZA – NORME PROCEDURALI

11° - Procedimento presso il Giudice Unico

12 ° - Decisioni del Giudice Unico – Termini.

13° - Procedimento presso la Commissione di Giustizia

14° - Procedimento presso la Commissione d'Appello Federale (CAF)

15° - Revisione del giudizio

Coni Copia conforme all'Originale Segreteria Organi Collegiali Alessandro Zerbini

16° - Ricusazione ed astensione

17° - Esecutorietà immeditata delle decisioni

18° - Sospensione dell'esecuzione

19° - Norme generali per la presentazione dei ricorsi

20° - Norme generali sullo svolgimento dei procedimenti

PARTE QUARTA – DELLE SANZIONI IN PARTICOLARE

21° - Sanzioni a carico degli affiliati

22° - Sanzioni a carico dei tesserati

23° - Le sanzioni del Giudice Unico in particolare

24° - Dell'Ammenda in particolare

25° - Della sospensione cautelare

26° - Della omologazione dei risultati

27° - Delle recidive

28° - Del tentativo,delle circostanze aggravanti o attenuanti,del concorso di circostanze

29° - Valutazione delle circostanze

30° - Dell'esecuzione delle sanzioni

31° - Della prescrizione

32° - Dell'amnistia

33° - Dell'indulto

34° - Delle Grazia

35° - Della riabilitazione

36° - Del Collegio Arbitrale

36°/bis- Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

37° - Casellario Federale

38° - Entrata in vigore